

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

STRUTTURA PROPONENTE:

U.O.C. Programmazione strategica

OGGETTO:

ATTRIBUZIONE INCARICO DI DIRETTORE ZONA DISTRETTO "ARETINA" AL DOTT. ROBERTO FRANCESCHI

L' Estensore
Pierattelli Sonia

Il Dirigente e il Responsabile del Procedimento, con la sottoscrizione della proposta di delibera, di pari oggetto n. 0001362 del 23/12/2025

Hash pdf (SHA256): 3c3d02b3e64d7c0580e45854f57b5fdcee2b822caa23f524cde6da5ac44fce37

attestano che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed utile per il servizio pubblico.

Il presente provvedimento contiene un trattamento di categorie particolari di dati personali: No

Il Responsabile del Procedimento: Pierattelli Sonia

Il Dirigente: Scartoni Giovanni

Ulteriori firmatari della proposta:

Il Funzionario addetto al controllo di budget,
con il visto della proposta di delibera di pari oggetto n. 0001362 del 23/12/2025

Hash pdf (SHA256): 3c3d02b3e64d7c0580e45854f57b5fdcee2b822caa23f524cde6da5ac44fce37

La Direttrice Amministrativa - Dott.ssa Biancamaria Rossi

La Direttrice Sanitaria - Dott.ssa Barbara Innocenti

La Direttrice dei Servizi Sociali - Dott.ssa Patrizia Castellucci

**Il Direttore Generale
Dott. Marco Torre**

STRUTTURE ASSEGNOTARIE DEL PRESENTE ATTO:

IL DIRETTORE UOC PROGRAMMAZIONE STRATEGICA

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 “*Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell’articolo 1 della legge 23 febbraio 1982 n. 421*”;

VISTA la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 “*Disciplina del servizio sanitario regionale*” e s.m.i.;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 “*Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*”;

VISTO l’art. 64 comma 4 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 e ss.mm.ii. secondo cui le Zone Distretto sono individuate con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, previo parere della Conferenza regionale dei sindaci, nel rispetto delle zone disagiate, delle zone montane, di confine e insulari, della loro identità territoriale, delle esperienze socio-sanitarie maturate e consolidate, anche in ragione del rapporto fra dimensioni elevate del territorio e scarsa densità abitativa;

VISTO l’art. 64.1 comma 1 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 e ss.mm.ii. che stabilisce che a ciascuna Zona Distretto è preposto un Direttore di Zona, nominato dal Direttore Generale dell’azienda unità sanitaria locale tra i soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art. 64 bis ed iscritti negli elenchi di cui all’art. 40 bis, previa intesa con la Conferenza zonale integrata che agisce sulla base e nei limiti delle deleghe conferite, in particolare, in materia di assistenza territoriale e integrazione socio sanitaria;

VISTO l’art. 64 bis comma 2 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 e ss.mm.ii. secondo cui il rapporto di lavoro del Direttore di Zona, di durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni, rinnovabile è disciplinato da contratto di diritto privato, redatto secondo uno schema-tipo approvato dalla Giunta regionale nel rispetto delle norme di cui al libro V, titolo II, del codice civile;

RICHIAMATA la deliberazione n. 653 del 2 luglio 2025 con cui al Dott. Giampiero Luatti, già Direttore della Zona Distretto “Valtiberina”, è stato attribuito l’incarico *pro-tempore* di Direzione della Zona Distretto “Aretina” con decorrenza dalla medesima data, fino alla nomina del titolare;

CONSIDERATO che la Direzione Aziendale ha stabilito di procedere al conferimento dell’incarico di Direttore della Zona Distretto “Aretina” mediante l’emissione di un avviso pubblico al fine di acquisire le manifestazioni di interesse da parte dei soggetti idonei alla nomina di Direttore di Zona di cui all’elenco ex art. 40 bis della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40;

DATO ATTO che lo schema di avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di Direttore della Zona Distretto “Aretina” è stato approvato con deliberazione n. 731 del 22 luglio 2025;

PRESO ATTO che, alla scadenza dei termini utili per la presentazione delle domande formulate ai sensi dell’avviso emesso, prevista per l’11 agosto 2025, sono pervenute n. 9 (nove) domande;

DATO ATTO che, con deliberazione n. 855 del 1 settembre 2025, è stata nominata una Commissione per l’espletamento delle attività di cui all’avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di Direttore della Zona Distretto “Aretina”, costituita da:

- Dott.ssa Barbara Innocenti, Direttrice Sanitaria, con funzioni di Presidente
- Dott.ssa Patrizia Castellucci, Direttrice dei Servizi Sociali
- Dott. Giovanni Scartoni, Direttore Staff Direzione Aziendale
- Dott.ssa Sonia Pierattelli, con funzioni di Segreteria

CONSIDERATO che la Commissione ha concluso i lavori entro la data del 16 settembre 2025, termine ultimo previsto dall’avviso, con la stesura di un rapporto di sintesi per ciascun candidato sottoposto al Direttore Generale per consentire i successivi passaggi in previsione del conferimento dell’incarico;

PRESO ATTO che, in base a quanto previsto dall’avviso pubblico sopracitato, i candidati sono stati invitati ad un colloquio presso la Conferenza integrata dei Sindaci della Zona Distretto Aretina in data 24 ottobre 2025;

CONSIDERATO che, alla data prevista per il colloquio, si sono presentati n. 3 (tre) candidati:

- Dott. Alessio D’Aniello
- Dott. Roberto Franceschi
- Dott.ssa Laura Gambassi

VISTA la comunicazione (prot. n. 0317856 del 23 dicembre 2025) con cui il Direttore Generale propone al Presidente della Conferenza zonale integrata dei Sindaci la nomina di Direttore della Zona Distretto “Aretina” del Dott. Roberto Franceschi, ai fini dell’acquisizione dell’intesa prevista dalla normativa vigente;

PRESO ATTO che, con comunicazione prot. n. 185975/2025 del 23 dicembre 2025, agli atti della Direzione Generale, la Conferenza integrata dei Sindaci della Zona “Aretina” ha espresso la previa intesa alla nomina del Dott. Roberto Franceschi in qualità di Direttore Zona Distretto “Aretina”;

VERIFICATO che il Dott. Roberto Franceschi è in possesso dei requisiti per la nomina di cui all’art. 64 bis, c.1

della legge regionale 24 febbraio 2005 n. 40 e ss.mm.ii. ed, in ossequio al disposto dell'art. 40 *bis* della stessa legge è iscritto nell'elenco degli idonei a Direttori delle Società della Salute e delle Zone Distretto delle Aziende USL approvato con Decreto dirigenziale del Direttore Sanità, Welfare e Coesione Sociale - Settore Politiche per l'integrazione socio sanitaria della Regione Toscana n. 16970 del 30 settembre 2021, aggiornato con Decreti dirigenziali n. 4236 dell'11 marzo 2022, n.4640 del 10 marzo 2023, n. 4267 del 28 febbraio 2024 e n. 6161 del 27 marzo 2025 con validità fino al 30 settembre 2027;

DATO ATTO che non si sono verificate le condizioni ostante di cui all'art. 64 *bis*, comma 2 *bis* della legge regionale 24 febbraio 2005 n. 40 e ss.mm.ii., vale a dire il limite dei tre mandati consecutivi nello stesso incarico presso la stessa zona e la durata complessiva dell'incarico non superiore a dieci anni;

CONSIDERATO che il trattamento economico deve essere determinato nella misura del 70% di quello del Direttore Generale delle Aziende USL ai sensi dell'art. 64 *bis* comma 3 della legge regionale 24 febbraio 2005 n. 40 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che la nomina determina, a richiesta dell'interessato, il collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto al mantenimento del posto;

DATO ATTO che il Direttore di Zona Distretto nominato, prima della stipula del contratto, provvederà a rendere le dichiarazioni, ex art. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445 per attestare l'assenza di conflitto di interessi, ai sensi del DPR 16 aprile 2013 n. 62, nonché l'insussistenza delle cause di inconferibilità ed incompatibilità in ottemperanza a quanto disposto dal D.lgs. 8 aprile 2013 n. 39;

DATO ATTO che è conferibile al Dott. Roberto Franceschi l'incarico di Direttore di Zona preposto alla direzione della Zona Distretto "Aretina" per un periodo di anni 3 (tre) con decorrenza dal 1 gennaio 2026;

DATO ATTO che il conferimento dell'incarico in questione comporta l'attribuzione delle deleghe del datore di lavoro di cui al "Regolamento Sistema di gestione della sicurezza, salute e benessere sul lavoro e relativi adempimenti" approvato con deliberazione n. 46 del 23 gennaio 2023, con particolare riferimento alle misure relative alla normativa antincendio di cui al DPR 1 agosto 2011 n. 151;

DATO ATTO altresì, che il conferimento dell'incarico in questione, per tutta la durata dello stesso, comporta la designazione a "Preposto al trattamento dei dati personali" in riferimento ai trattamenti in atto o successivamente attivati nell'ambito dell'incarico o dell'unità organizzativa di competenza;

RITENUTO OPPORTUNO, approvare lo schema di contratto di lavoro subordinato per lo svolgimento di incarico di Direttore di Zona "Aretina" in favore del Dott. Roberto Franceschi, allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;

ATTESTATA la legittimità e la regolarità formale e sostanziale della presente proposta;

PROPONE AL DIRETTORE GENERALE

per quanto sopra premesso, da intendersi qui integralmente trascritto e riportato:

DI CONFERIRE al Dott. Roberto Franceschi l'incarico di Direttore della Zona Distretto "Aretina" per un periodo di anni 3 (tre) con decorrenza dal 1 gennaio 2026;

DI DARE ATTO che, tale nomina è assunta d'intesa con la Conferenza integrata dei Sindaci della Zona Distretto "Aretina" come da comunicazione prot. n. 185975/2025 del 23 dicembre 2025, agli atti della Direzione Generale;

DI STABILIRE che, con l'approvazione del presente atto deliberativo, cessa ogni effetto della deliberazione n. 653 del 2 luglio 2025 con cui al Dott. Giampiero Luatti è stato attribuito l'incarico *pro-tempore* di Direzione della Zona Distretto "Aretina" con decorrenza dal 2 luglio 2025 fino alla nomina del titolare;

DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 64 *bis* della più volte citata legge regionale 24 febbraio 2005 n. 40, al Direttore di Zona è dovuto il trattamento economico nella misura del settanta per cento del trattamento economico del Direttore Generale e che sullo stesso si applica quanto previsto dall'art. 123 della legge regionale 27 dicembre 2011 n. 66 e l'art. 49 della legge regionale 24 dicembre 2013 n. 77 "Indennità degli incarichi direzionali";

DI APPROVARE il contratto di diritto privato conforme alle norme di cui al libro V, titolo II del codice civile, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (allegato n.1);

DI DARE ATTO che, in virtù della suddetta nomina, al Dott. Roberto Franceschi vengono attribuite le deleghe del datore di lavoro di cui al "Regolamento Sistema di gestione della sicurezza, salute e benessere sul lavoro e relativi adempimenti" approvato con deliberazione n. 46 del 23 gennaio 2023, con particolare

riferimento alle misure relative alla normativa antincendio di cui al DPR 1 agosto 2011 n. 151, conservate agli atti della Direzione Generale;

DI DARE ATTO che il Dott. Roberto Franceschi, prima della stipula del contratto, provvederà a rendere le dichiarazioni, ex art. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, per attestare l'assenza di conflitto di interessi, ai sensi del DPR 16 aprile 2013 n. 62, nonché l'insussistenza delle cause di inconferibilità ed incompatibilità in ottemperanza a quanto disposto dal decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39;

DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 64 bis della legge regionale 24 febbraio 2005 n. 40, il servizio prestato dal Dott. Roberto Franceschi in forza del contratto in oggetto è utile ad ogni effetto ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza, nel rispetto della normativa vigente in materia previdenziale;

DI DARE ATTO che il conferimento dell'incarico, per tutta la durata dello stesso, comporta la designazione a "Preposto al trattamento dei dati personali" in riferimento a trattamenti in atto o successivamente attivati nell'ambito dell'incarico e pertanto, al contratto di diritto privato, viene allegato il documento "Compiti e funzioni dei Preposti al trattamento dei dati" approvato con deliberazione n. 332 del 28 febbraio 2019 cui dovrà attenersi il titolare dell'incarico in questione;

DI TRASMETTERE il presente atto alla Diretrice UOC Privacy per consentire il monitoraggio sistematico dei preposti al trattamento dei dati a livello aziendale;

DI TRASMETTERE il presente atto alla UOC Gestione giuridica del personale dipendente, alla UOC Gestione economica del personale dipendente e a tutte le macrostrutture aziendali;

DI PREVEDERE l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione degli atti di nomina previsti dall'art. 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, nonché dall'art. 40 bis, comma 6 della legge regionale 24 febbraio 2005 n. 40;

DI DICHIARARE la immediata eseguibilità del presente atto, ai sensi della Legge 24 febbraio 2005 n. 40 articolo 42, in considerazione della necessità di assicurare la continuità della direzione della Zona Distretto "Aretina";

DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 6 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Sonia Pierattelli della UOC Programmazione strategica;

Il Direttore UOC Programmazione strategica
(Dott. Giovanni Scartoni)

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 13 del 27 gennaio 2025 con cui si nomina il Dott. Marco Torre nell'incarico di Direttore Generale dell'Azienda USL Toscana sud est con la decorrenza indicata nel contratto di Diritto privato il quale ultimo, sottoscritto in data 29 gennaio 2025 fra il Presidente della Regione Toscana ed il Direttore Generale nominato, reca la data del 30 gennaio 2025;

RICHIAMATA la deliberazione n. 94 del 30 gennaio 2025 di insediamento del Dott. Marco Torre nelle funzioni di Direttore Generale dell'Azienda USL Toscana sud est a far data dal 30 gennaio 2025 e di presa d'atto del contratto di prestazione d'opera intellettuale per lo svolgimento delle proprie funzioni;

LETTA E VALUTATA la sopra esposta proposta di deliberazione presentata dal Direttore UOC Programmazione strategica avente ad oggetto "Attribuzione incarico di Direttore Zona Distretto "Aretina" al Dott. Roberto Franceschi";

PRESO ATTO dell'attestazione della legittimità nonché della regolarità formale e sostanziale, espressa dal Dirigente che propone il presente atto;

VISTO il parere favorevole della Diretrice Amministrativa, della Diretrice Sanitaria e della Diretrice dei Servizi Sociali;

DELIBERA

per quanto sopra premesso, da intendersi qui integralmente trascritto e riportato:

DI CONFERIRE al Dott. Roberto Franceschi l'incarico di Direttore della Zona Distretto "Aretina" per un periodo di anni 3 (tre) con decorrenza dal 1 gennaio 2026;

DI DARE ATTO che, tale nomina è assunta d'intesa con la Conferenza integrata dei Sindaci della Zona Distretto "Aretina" come da comunicazione prot. n. 185975/2025 del 23 dicembre 2025, agli atti della Direzione Generale;

DI STABILIRE che, con l'approvazione del presente atto deliberativo, cessa ogni effetto della deliberazione n. 653 del 2 luglio 2025 con cui al Dott. Giampiero Luatti è stato attribuito l'incarico *pro-tempore* di Direzione della Zona Distretto "Aretina" con decorrenza dal 2 luglio 2025 fino alla nomina del titolare;

DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 64 *bis* della più volte citata legge regionale 24 febbraio 2005 n. 40, al Direttore di Zona è dovuto il trattamento economico nella misura del settanta per cento del trattamento economico del Direttore Generale e che sullo stesso si applica quanto previsto dall'art. 123 della legge regionale 27 dicembre 2011 n. 66 e l'art. 49 della legge regionale 24 dicembre 2013 n. 77 "Indennità degli incarichi direzionali";

DI APPROVARE il contratto di diritto privato conforme alle norme di cui al libro V, titolo II del codice civile, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (allegato n.1);

DI DARE ATTO che, in virtù della suddetta nomina, al Dott. Roberto Franceschi vengono attribuite le deleghe del datore di lavoro di cui al "Regolamento Sistema di gestione della sicurezza, salute e benessere sul lavoro e relativi adempimenti" approvato con deliberazione n. 46 del 23 gennaio 2023, con particolare riferimento alle misure relative alla normativa antincendio di cui al DPR 1 agosto 2011 n. 151, conservate agli atti della Direzione Generale;

DI DARE ATTO che il Dott. Roberto Franceschi, prima della stipula del contratto, provvederà a rendere le dichiarazioni, ex art. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, per attestare l'assenza di conflitto di interessi, ai sensi del DPR 16 aprile 2013 n. 62, nonché l'insussistenza delle cause di inconferibilità ed incompatibilità in ottemperanza a quanto disposto dal decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39;

DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 64 *bis* della legge regionale 24 febbraio 2005 n. 40, il servizio prestato dal Dott. Roberto Franceschi in forza del contratto in oggetto è utile ad ogni effetto ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza, nel rispetto della normativa vigente in materia previdenziale;

DI DARE ATTO che il conferimento dell'incarico, per tutta la durata dello stesso, comporta la designazione a "Preposto al trattamento dei dati personali" in riferimento a trattamenti in atto o successivamente attivati nell'ambito dell'incarico e pertanto, al contratto di diritto privato, viene allegato il documento "Compiti e funzioni dei Preposti al trattamento dei dati" approvato con deliberazione n. 332 del 28 febbraio 2019 cui dovrà attenersi il titolare dell'incarico in questione;

DI TRASMETTERE il presente atto alla Diretrice UOC Privacy per consentire il monitoraggio sistematico dei preposti al trattamento dei dati a livello aziendale;

DI TRASMETTERE il presente atto alla UOC Gestione giuridica del personale dipendente, alla UOC Gestione economica del personale dipendente e a tutte le macrostrutture aziendali;

DI PREVEDERE l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione degli atti di nomina previsti dall'art. 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, nonché dall'art. 40 *bis*, comma 6 della legge regionale 24 febbraio 2005 n. 40;

DI DICHIARARE la immediata eseguibilità del presente atto, ai sensi della Legge 24 febbraio 2005 n. 40 articolo 42, in considerazione della necessità di assicurare la continuità della direzione della Zona Distretto "Aretina";

DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 6 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Sonia Pierattelli della UOC Programmazione strategica;

DI INCARICARE la UOC Affari Generali:

- di provvedere alla pubblicazione all'Albo *on line*, ai sensi della legge 18 giugno 2009 n. 69, art. 32 comma 1, consultabile sul sito WEB istituzionale;
- di trasmettere il presente atto, contestualmente alla sua pubblicazione, al Collegio Sindacale, ai sensi della legge Regionale 24 febbraio 2005, n. 40 e smi, art. 42, comma 2;

Il Direttore Generale
(Dott. Marco Torre)

CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO PER LO SVOLGIMENTO DI

INCARICO DI DIRETTORE DI ZONA DISTRETTO “ARETINA”

TRA

L’Azienda USL Toscana sud est (in seguito richiamata come “Azienda”), in persona del Direttore Generale, Dott. Marco Torre, nominato con decreto del Presidente della Giunta Regione Toscana n°13 del 27 gennaio 2025

E

Il Dott. Roberto Franceschi (in seguito richiamato come “Direttore di Zona Distretto”), nato il a..... e residente a.....

PREMESSO

- che con deliberazione n° del 2025 il Dott. Roberto Franceschi è stato nominato Direttore Zona Distretto “Aretina” e che lo stesso inizierà a svolgere tale incarico senza soluzione di continuità dal 1 gennaio 2026.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

La premessa è parte integrante del contratto.

Articolo 1

1 – Il Dott. Roberto Franceschi si impegna ad esercitare, a tempo pieno e con impegno esclusivo, le funzioni di Direttore Zona Distretto “Aretina” previste dall’art. 64.1 della L.R.T. n. 40 del 24 febbraio 2005 e s.m.i..

Articolo 2

1 – Il Dott. Roberto Franceschi si impegna ad esercitare le funzioni previste dall’art. 64.1 della L. R. T. n. 40 citata e quelle definite dal vigente

Regolamento di Organizzazione Aziendale e le funzioni connesse agli obiettivi definiti dal Direttore Generale dell'Azienda USL Toscana sud est.

2 – Il Direttore di Zona Distretto è comunque tenuto ad operare la corretta gestione delle risorse, nonché a garantire l'imparzialità, l'economicità, il buon andamento e la trasparenza dell'azione amministrativa.

Articolo 3

1 - Per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente contratto l'Azienda corrisponde un compenso annuo omnicomprensivo di € 103.033,15 (centotremilatrentatre/15), al lordo degli oneri e ritenute di legge. A tale importo, per effetto di quanto disposto dall'art. 123 della L.R.T. n. 66/2011 e dall'art. 49 della L.R.T. n. 77/2013, è applicata una riduzione nella misura del 10% per la parte eccedente gli € 90.000,00 (novantamila/00) annui e, pertanto, lo stesso è rideterminato in € 101.729,83 (centounmilasettecentoventinove/83) al lordo di oneri e ritenute di legge;

2 – Il predetto trattamento economico è comprensivo delle spese sostenute per gli spostamenti dal luogo di residenza o di dimora alla sede dell'Azienda ed è corrisposto in dodici quote mensili posticipate di identico ammontare. Spetta, altresì, nella misura prevista per i dirigenti apicali del servizio sanitario nazionale, il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute dal Direttore di Zona Distretto nello svolgimento delle attività inerenti le proprie funzioni; l'ente provvede alla liquidazione delle spettanze sulla base delle spese documentate ed effettivamente sostenute. Il trattamento economico è integrato della somma di € 3.615,19 quale contributo per la partecipazione obbligatoria a corsi di formazione

manageriale e ad iniziative di studio e aggiornamento promosse dalla Regione.

3 – Le parti danno atto che, in ragione di quanto disposto dall'art. 61, comma 14 del decreto legge 25 giugno 2008 n° 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n° 133 e dall'art. 6, comma 3 del decreto legge 31 maggio 2010 n° 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n° 122, il trattamento economico di cui al presente articolo è suscettibile di essere ridotto nella misura determinata dagli articoli predetti, ove l'evoluzione normativa in materia renda necessario per la Regione Toscana dare applicazione alla disposizione.

4 - Il servizio prestato in forza del contratto è utile ad ogni effetto ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza nel rispetto della normativa vigente in materia previdenziale.

Articolo 4

1 - L'incarico è di durata triennale e decorre dal 1 gennaio 2026 fino al 31 dicembre 2028.

Ai sensi dell'art. 64 bis, comma 2 bis della legge 24 febbraio 2005 n° 40, non è consentita la nomina a Direttore di Zona per più di tre mandati consecutivi nello stesso incarico presso la stessa Zona; la durata complessiva dell'incarico non può comunque essere superiore a dieci anni.

2 – Il Direttore di Zona Distretto è obbligato al rispetto del budget negoziato annualmente con l'Azienda. L'adempimento di tale obbligo sarà verificato annualmente a consuntivo e monitorato periodicamente in corso di esercizio;

3 - Annualmente l'Azienda effettua la verifica circa il raggiungimento degli obiettivi definiti all'art. 2, comma 1.

4 – Al presente incarico si applica la disciplina del recesso prevista dall'art. 2237 del codice civile, sia per l'Azienda USL Toscana sud est, secondo il regime previsto per il “cliente”, sia per il Direttore di Zona Distretto, secondo il regime previsto per il prestatore d'opera. Il Direttore di Zona Distretto, mediante la sottoscrizione del presente contratto, si obbliga ad osservare, nella ipotesi di recesso, un termine di preavviso di almeno 60 giorni, salvo i casi di risoluzione consensuale del contratto. Il mancato rispetto del termine di preavviso comporta una penale di importo equivalente a n° 2 quote mensili del trattamento economico corrisposto.

5 - L'Azienda risolve il contratto con il Direttore di Zona Distretto in caso di:

- sopravvenienza di alcuno dei fatti previsti dall'art. 3 comma 11 del D. Lgs. 502/92;
- mancata rimozione delle cause di incompatibilità;
- gravi violazioni di legge o del principio del buon andamento e di imparzialità della pubblica amministrazione.
- gravi motivi;

6 - È considerato grave motivo il mancato e reiterato rispetto del budget di cui al comma 2 ed il mancato raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 2.

7 – Il contratto di lavoro si risolve altresì automaticamente, ai sensi dell'art. 5, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012 n° 95, in caso di collocamento a qualunque titolo in quiescenza.

Articolo 5

In tutti i casi di decadenza dalla nomina previsti dalla normativa vigente il contratto è risolto e nulla è dovuto al Direttore di Zona Distretto a titolo di indennità di recesso.

Articolo 6

1 – Ove si apra procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti del Direttore di Zona Distretto per fatti che siano direttamente connessi con l'esercizio delle sue funzioni, l'Azienda assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interesse, ogni onere di difesa fin dall'inizio del procedimento facendo assistere il Direttore di Zona Distretto da un legale di sua fiducia. La relativa delibera è inviata al Collegio Sindacale. L'assunzione degli oneri legali da parte dell'ente è limitata ad un solo legale e comporta l'applicazione, quanto al calcolo dei compensi professionali, dei valori di cui al decreto ministeriale 55/2014 con riferimento ai parametri medi.

2- In caso di condanna del Direttore di Zona Distretto con sentenza passata in giudicato per fatti commessi con dolo o colpa grave, l'Azienda ripete tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni grado di giudizio.

Articolo 7

1 - Per quanto non previsto dal presente contratto si applicano le norme del titolo II del Libro V del Codice Civile.

2 – Il presente contratto sarà soggetto a modifiche e/o integrazioni per recepire le disposizioni normative e/o regolamentari regionali che dovessero successivamente disciplinare la materia.

Articolo 8

Nel caso di controversie insorte tra le parti contraenti sull'applicazione del presente contratto, il Foro competente sarà quello di Arezzo.

Articolo 9

Il presente contratto sarà registrato in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26
aprile 1986 n. 131.

L'imposta di bollo viene assolta in maniera virtuale come da Autorizzazione
dell'Agenzia delle Entrate n.5062/2016 del 16 febbraio 2016.

Il Direttore Generale

(Dott. Marco Torre)

Il Direttore nominato

(Dott. Roberto Franceschi)

APPROVAZIONE ESPRESSA: il sottoscritto, Dott. Roberto Franceschi,
preso atto dei contenuti contrattuali sopra indicati, li approva in toto ed in
particolare, ai sensi del comma 2 dell'art. 1341 C.C., le clausole risultanti
dagli art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8.

Il Direttore nominato

(Dott. Roberto Franceschi)

Allegato: Compiti e funzioni dei preposti al trattamento dei dati personali



COMPITI E FUNZIONI DEI PREPOSTI AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

In attuazione del Regolamento EU 2016/679 (RGPD) e del D.lgs 196/2003

Il Preposto, in relazione alle attività di competenza della struttura o comunque correlate all’incarico attribuito, deve porre in essere le azioni organizzative e gestionali necessarie a garantire che i trattamenti di dati personali effettuati da lui stesso e dal personale assegnato avvengano nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia di trattamento dei dati, compreso il profilo relativo alla sicurezza, e delle disposizioni aziendali.

TRATTAMENTO DEI DATI: CRITERI E MODALITA'

Il Preposto al trattamento dei dati deve:

- osservare i principi applicabili al trattamento dei dati e le condizioni di liceità del trattamento, garantire la qualità dei dati personali, le corrette modalità di raccolta, conservazione e trattamento degli stessi, anche da parte dei soggetti autorizzati della propria struttura, secondo quanto disposto dal RGPD e impartire vigilare sul rispetto delle istruzioni loro impartite;
- documentare il percorso logico e le motivazioni che hanno condotto ad effettuare le scelte in ambito di trattamento dati, così da poterle mettere a disposizione in caso di necessità;
- effettuare la valutazione dei rischi delle attività di trattamento e, se necessario, la Valutazione di Impatto Privacy (VIP) in attuazione degli indirizzi operativi definiti dal Comitato Data Protection, astenendosi comunque dall'iniziare il trattamento prima del suo esito positivo;
- comunicare tempestivamente al Responsabile della protezione dei dati (RPD) l'inizio di ogni nuovo trattamento dei dati nonché la cessazione o la modifica dei trattamenti già in essere all'interno della propria struttura o ambito di competenza, ai fini dell'avvio delle procedure di valutazione dei rischi e dell'eventuale successivo processo di VIP;
- collaborare alla implementazione e aggiornamento del Registro delle attività di trattamento del Titolare, con le modalità definite dal Comitato Data Protection e secondo le istruzioni ricevute, anche mediante utilizzo di apposito applicativo;
- coinvolgere tempestivamente e adeguatamente, in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati personali, il Responsabile della protezione dei dati (RPD) e collaborare con il medesimo per ogni questione relativa al trattamento dei dati personali, consentendo lo svolgimento di verifiche e audit presso la propria struttura;
- raccordarsi tempestivamente con il Titolare e con l'RPD nei casi di violazione di sicurezza che comporta violazione dei dati personali (c.d. data breach), come disciplinato dalle specifiche disposizioni aziendali;
- partecipare alle attività di formazione sulla materia organizzate dall'Azienda.

In particolare, il Preposto al trattamento dei dati deve:

- identificare e censire i trattamenti di dati, le banche dati e gli archivi afferenti le attività di competenza;
- verificare periodicamente che il trattamento e le sue modalità di esecuzione siano coerenti con le funzioni istituzionali dell'Azienda, con le attività di competenza della struttura o

- incarico assegnato e con la specifica attività in connessione della quale il trattamento viene effettuato;
- verificare periodicamente l'esattezza e l'aggiornamento dei dati, nonché la loro pertinenza, completezza, non eccedenza e necessità rispetto alle finalità determinate per cui sono stati raccolti e per le ulteriori finalità con esse compatibili;
 - verificare periodicamente che le modalità del trattamento garantiscano comunque il diritto alla riservatezza dei soggetti terzi;
 - verificare che il trattamento sia conforme alle disposizioni del RGPD e valutarne la temporanea sospensione, fino all'avvenuta regolarizzazione;
 - assicurarsi che il trattamento delle categorie particolari di dati di cui all'art. 9 del RGPD e dei dati relativi a condanne penali e reati di cui all'art. 10 del RGPD nell'ambito di prestazioni di carattere amministrativo-gestionale, avvenga solo in relazione ai tipi di dati e di operazioni identificati con il Regolamento Regionale D.P.G.R. 12.02.2013 n. 6/R “Regolamento regionale per il trattamento di dati personali sensibili e giudiziari di competenza della Regione, delle Aziende Sanitarie, degli Enti e Agenzie Regionali, degli Enti vigilati dalla Regione”, o in relazione a nuova regolamentazione regionale sopravvenuta;
 - assumere determinazioni in merito a:
 - o attivazione/effettuazione/modifica/cessazione del trattamento o di talune modalità dello stesso;
 - o conservazione dei dati, posto che gli stessi devono essere conservati per un periodo non superiore a quello necessario per le finalità del trattamento, anche nel rispetto delle disposizioni vigenti in tema di conservazione della documentazione, in particolare sanitaria;
 - o pseudonimizzazione/anonimizzazione/cancellazione dei dati trattati;
 - garantire la presenza, nei locali/aree aziendali di attesa o nelle quali si svolgono le attività di competenza della struttura di appositi cartelli/avvisi contenenti le informazioni generali sul trattamento dei dati agevolmente visibili al pubblico, fermo restando che queste devono eventualmente essere integrate da altre informative nel caso di trattamenti effettuati con modalità o per finalità o in ambiti particolari non dettagliati nelle informazioni generali;
 - garantire la preventiva acquisizione del consenso nei casi in cui la normativa lo preveda;
 - assicurare che la comunicazione a terzi delle categorie particolari di dati personali, e dei dati relativi alle condanne penali e reati avvengano solo se previste da norma di legge o di regolamento;
 - assicurarsi che le apparecchiature elettroniche utilizzate, ivi comprese le attrezzature sanitarie, siano acquisite, inventariate, sottoposte a manutenzione e smaltite secondo quanto previsto dalle vigenti procedure aziendali.

INDIVIDUAZIONE DEGLI INCARICATI DEL TRATTAMENTO

E' compito del Preposto:

- individuare (anche per categorie) gli incaricati, cioè i soggetti afferenti alla propria struttura o assegnati alle attività di competenza autorizzati a trattare dati personali, mediante l'apposito modello predisposto dall'Azienda, consegnando l'originale della nomina all'interessato e conservandone una copia agli atti;
- autorizzare altresì al trattamento dei dati, in qualità di incaricati, mediante il medesimo modello di cui al punto precedente, soggetti non titolari di un rapporto di lavoro dipendente (soggetti con incarico libero professionale o in convenzione, borsisti, personale in formazione etc), presenti (anche occasionalmente) presso la struttura e che effettuino operazioni di trattamento dei dati personali nell'ambito delle attività di competenza, consegnando l'originale della nomina all'interessato e conservandone una copia agli atti;
- aggiornare l'individuazione degli incaricati in coerenza con i cambiamenti organizzativi della struttura

- nominare quali incaricati del trattamento i componenti dei gruppi di lavoro/organismi collegiali dei quali il Preposto svolge la funzione di coordinatore, ove ne ravvisi l'opportunità in ragione delle diverse tipologie di trattamento poste in essere dai componenti rispetto a quelle svolte nella struttura di afferenza/provenienza;
- ove necessario, specificare ed integrare le istruzioni impartite dal Titolare in relazione alle attività di propria competenza;
- verificare l'effettiva applicazione delle istruzioni impartite agli incaricati, in particolare sotto il profilo delle misure di sicurezza;
- assegnare i profili di accesso ai dati degli incaricati e, in particolare, per i trattamenti di dati effettuati mediante procedura informatizzata, individuare idonei profili di autorizzazione, nel rispetto dei principi di necessità, pertinenza e non eccedenza informando immediatamente l'amministratore di sistema ai fini della disattivazione delle credenziali al venir meno delle condizioni organizzative che giustificano l'accesso dell'incaricato all'applicativo/banca dati;
- per le funzioni di Amministratore di sistema afferenti le attività di competenza della struttura, individuare tra i propri incaricati gli Amministratori di sistema designandoli formalmente con atto scritto, previa valutazione dell'esperienza, capacità e affidabilità del soggetto designato;
- rispetto ai propri incaricati cui sono attribuite funzioni di Amministratore di sistema verificare, almeno annualmente, che l'operato di tali soggetti sia rispondente alle misure organizzative, tecniche e di sicurezza in materia di trattamenti dei dati personali previste dalle norme vigenti

MISURE ORGANIZZATIVE E DI SICUREZZA

E' compito del Preposto:

- implementare e verificare l'effettiva attivazione delle misure (tecniche, informatiche, logiche, organizzative, logistiche e procedurali) che garantiscano adeguati livelli di protezione tali da ridurre al minimo o rimuovere i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
- impedire il trattamento di dati da parte di soggetti non legittimati a qualsivoglia titolo, operanti nel proprio ambito di competenza;
- assicurarsi che nello svolgimento delle attività mediante strumenti elettronici ogni incaricato disponga di credenziali di accesso personali e riservate, e impartire adeguate istruzioni sulla scelta e sulla gestione della password;
- predisporre soluzioni organizzative/protocolli operativi interni che prevedano forme di vigilanza e/o di sicurezza rispetto all'accesso ai locali della propria struttura, di archivio e non, da parte di soggetti non autorizzati.

INIZIATIVA, COMUNICAZIONE E RACCORDO

E' compito del Preposto

- in relazione ad ogni nuova iniziativa o progetto che comporti un trattamento di dati personali:
 - o raccogliere le informazioni sul trattamento ed effettuare la valutazione preliminare del rischio/verifica della conformità del trattamento
 - o coadiuvare il RPD nella verifica preventiva circa l'obbligatorietà dell'esecuzione della Valutazione di Impatto sulla Protezione dei dati –VIP
 - o effettuare/aggiornare la Valutazione di Impatto sulla Protezione dei dati
- comunicare al Responsabile della protezione dei dati ogni notizia rilevante ai fini della protezione dei dati personali e della tutela della riservatezza;
- qualora ne venga a conoscenza nell'espletamento delle attività di competenza o indirettamente nello svolgimento delle stesse, informare tempestivamente, entro il termine massimo di 24 ore, il Titolare e il Responsabile della protezione dei dati personali, del verificarsi di eventuali violazioni di sicurezza dei dati personali che possano tradursi in un rischio di violazione dei dati (cd.data breach);

- collaborare all'analisi e valutazione del rischio conseguente alla violazione come previsto dalla procedura aziendale per la gestione delle violazioni dei dati personali;
- collaborare con il Titolare, attraverso il Responsabile della protezione dei dati personali, e con le strutture tecniche competenti alla formulazione preventiva di un'analisi degli eventi che potrebbero generare rischi per la sicurezza dei dati;
- collaborare con il Responsabile della protezione dei dati personali provvedendo a fornire ogni informazione da questi richiesta;
- formulare adeguate proposte e richieste al Titolare, in particolare quando le soluzioni individuate non possano essere adottate facendo ricorso a mere misure o soluzioni organizzative interne;
- in caso di esternalizzazione/affidamento a terzi di attività/funzioni/servizi, procedere alla nomina del terzo a Responsabile del trattamento, mediante sottoscrizione dell'apposito formato aziendale, per i contratti/convenzioni di cui il Preposto è RES, per quelli le cui funzioni di RES afferiscono alla propria struttura e per quelli riferiti agli ambiti di attività istituzionale di propria competenza;
- mantenere costantemente aggiornato l'elenco dei Responsabili di cui ha perfezionato la nomina;
- collaborare, per quanto di competenza, con il Responsabile della protezione dei dati, per fornire riscontro alle richieste degli interessati circa il trattamento dei dati ai sensi degli artt. 15e sgg. del RGPD nonché alle istanze del Garante per la protezione dei dati personali.

RESPONSABILITÀ

Il Preposto risponde al Titolare per l'inosservanza delle presenti istruzioni nonché per la violazione o inadempimento di quanto previsto dalla normativa in materia di protezione dei dati personali (fatte salve ulteriori fattispecie di responsabilità penale, a titolo personale, nonché amministrativa e contabile in sede di rivalsa).

Il ruolo di Preposto al trattamento dei dati non è suscettibile di delega. In caso di assenza o impedimento, le relative attribuzioni competono a chi lo sostituisce nell'attività istituzionale. La preposizione al trattamento è connessa all'incarico conferito, per cui viene automaticamente meno alla scadenza o alla revoca dell'incarico cui è correlata.

IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO Azienda USL Toscana sud est

GLOSSARIO

Dato personale - qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.

Categorie particolari di dati personali - i dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché i dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona.

Trattamento - qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica,

l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.

Interessato - la persona fisica, identificata o identificabile, cui si riferiscono i dati personali trattati.

Titolare del trattamento - la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali.

Responsabile del trattamento - la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento.

Incaricati del trattamento - le persone fisiche autorizzate dal Titolare al trattamento dei dati personali.

Responsabile della protezione dei dati - soggetto con il compito di sorvegliare ed implementare l'osservanza del RGPD.

Registro delle attività di trattamento - il registro delle attività di trattamento svolte sotto la responsabilità del titolare.

Valutazione di Impatto sulla Protezione dei dati - processo dovuto e formale - finalizzato ad analizzare e descrivere un trattamento di dati personali, valutarne necessità e proporzionalità , effettuare una valutazione dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati, definire le misure tecniche e organizzative (comprese le misure di sicurezza adeguate) che il titolare ritiene di dover adottare allo scopo di mitigare tali rischi - da effettuarsi prima dell'inizio del trattamento, allorquando questo "possa presentare un rischio elevato" per i diritti dell'interessato; per i trattamenti in corso, che possano presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà degli interessati, da attivarsi qualora siano intervenute variazioni dei rischi tenuto conto della natura, dell'ambito, del contesto e delle finalità dei trattamenti stessi.

Violazione dei dati personali (data breach) - la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.